

NELL'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE: IL POTERE OLTRE LA SOVRANITÀ. UNA RIFLESSIONE.

Daniele Porena

*Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Perugia*

Abstract (It): Il saggio si sofferma sull'analisi dei concetti di sovranità e di globalizzazione. Dopo una breve disamina delle due categorie, il saggio analizza i possibili terreni di conflitto tra sovranità nazionale e globalizzazione e tra quest'ultima e il concetto di nazione.

Abstract (En): The essay analyzes the concepts of sovereignty and globalization. After a brief examination of the two categories, the essay analyzes the possible conflicts between national sovereignty and globalization and between the latter and the concept of nation.

SOMMARIO: **1.** Introduzione **2.** Sul concetto di sovranità. Brevi cenni. **3.** Il problema della globalizzazione **4.** Sovranità vs. globalizzazione? **5.** Riflessioni conclusive.

1. Introduzione.

L'accostamento dei concetti di globalizzazione e sovranità è indubbiamente complesso e, per molti aspetti, scivoloso e problematico¹.

La categoria della sovranità, come noto, è stata ampiamente tematizzata nel quadro della teoria generale del diritto e della filosofia del diritto come anche nel quadro del diritto internazionale e del diritto pubblico. Invero, si tratta di una categoria e di una espressione che, da oltre quattrocento anni, ha alimentato e condizionato lo sviluppo del sapere giuridico.

Da Hobbes², Locke³, Sieyès⁴, Rousseau⁵, Bodin⁶ sino a Heller⁷, Schmitt⁸, Kelsen⁹ e Romano¹⁰, il problema della sovranità ha attraversato la gran parte del pensiero politico-giuridico occidentale moderno e contemporaneo.

La concettualizzazione del fenomeno della globalizzazione è invece venuta a delinearsi, con una certa compiutezza, solo in epoche assai più recenti e, per lo più, in ambito politologico e sociologico¹¹.

1 Di recente, il tema è stato affrontato sia in prospettiva giuridica che in prospettiva socio-politologica: tra gli altri da A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002; A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-Mercato*, Soveria Mannelli, 2014; M. R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; L. LEVI - A. MOSCONI, *Globalizzazione e crisi dello Stato sovrano*, TORINO, 2005; V. MASTROIACOVO, *Le sovranità nell'era della post globalizzazione*, Pisa, 2019; A. MONTANARI - D. UNGARO (a cura di), *Globalizzazione, politica e identità*, Torino, 2004.

2 T. HOBBS, *Leviatano*, trad. it., *Leviathan* (1651), Firenze, 1987.

3 J. LOCKE, *Il secondo Trattato sul governo*, trad. it., *An Essay concerning the true original, extent, and end of civil government* (1688), a cura di T. Magri, Milano, 1998.

4 E. J. SIEYÈS, *Écrits politiques, Édition des archives contemporaines*, Paris, 1985; Id., *Qu'est-ce que le Tiers-Etat?*, a cura di U. Cerroni, Roma, 1989.

5 J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale o principi di diritto politico*, in M. Garin (a cura di), *Scritti politici*, Vol. 2, Roma-Bari, 1994.

6 J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, Torino, 1997.

7 H. HELLER, *La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto internazionale*, trad. it., *Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts* (1927), a cura di P. Pasquino, Milano, 1987.

8 C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla sovranità*, trad. it. *Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität* (1934, II ed.), in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, 1972.

9 H. KELSEN, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, trad. it. a cura di A. Carrino, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre* (1920), Milano, 1989.

10 S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Milano, 1969.

11 Secondo A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 84, quello della «globalizzazione è concetto sfuggente e ambiguo: poco chiari sono i fenomeni che normalmente ad essa vengono ricondotti. Possiamo distinguere due ambiti, l'economico e il giuridico-istituzionale. La globalizzazione indica processi economici di scambio di

La riflessione su sovranità e globalizzazione è dunque chiamata a confrontarsi con insidie tutt'altro che irrilevanti: tra queste, si segnalano l'appartenenza dei due concetti a tradizioni ed aree del sapere differenti (ancorché contigue), la diversa natura "ontologica" dei due concetti (categoria giuridica il primo, fenomeno culturale e socio-economico il secondo) e, non in ultimo, una tensione "dialettica" tra sovranità e globalizzazione che, proprio per la solo più recente irruzione della seconda, risulta ancora poco collaudata nell'esperienza dei sistemi istituzionali. Cionondimeno, sembra anche vero che entrambi i concetti hanno nel tempo assunto la posizione di "figure limite" nell'ambito delle rispettive aree scientifico-culturali¹²: con ciò assumendo, sovente, una collocazione trasversale capace di attraversare i confini delle tradizionali partizioni del sapere.

La nozione di sovranità non sembra infatti poter prescindere, tra l'altro, da contenuti suoi propri che hanno a che fare con la dimensione pre-giuridica del politico¹³: sia nel senso aristotelico dell'autodeterminazione democratico-repubblicana della comunità, sia nel senso schmittiano che vede la decisione sovrana posizionata anche nel contesto di un gruppo politico fondato su ragioni di tipo identitario.

Di più: se la definizione sul perimetro dello *status civitatis* rappresenta il "chi siamo" di una comunità¹⁴, l'esercizio del potere sovrano rappresenta il "cosa vogliamo" di una comunità: entrambi i concetti – che non a caso concorrono ad identificare gli elementi costitutivi della tradizionale nozione di Stato¹⁵ – sembrano rappresentare autentiche "porte di ingresso" del *politico* nel mondo del *giuridico*.

Dall'altro lato, il concetto di globalizzazione - forse il più trasversale che gli studi socio-politologici hanno conosciuto nel corso dell'ultimo secolo - sembra offrire una descrizione fedele degli stati di avanzamento e di evoluzione di quella *societas* che – in senso istituzionalistico – sorregge ed anticipa la formazione dello *ius*.

persone, di beni e di capitali. Questi processi storici non sono lineari, alternandosi fasi di globalizzazione e di de-globalizzazione».

12 Cfr. C. SCHMITT, *Teologia politica. Quattro capitoli sulla sovranità*, trad. it. *Politische Theologie, Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität* (1934, II ed.), in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, p. 33, secondo cui la sovranità è un concetto limite, «la sua definizione non può applicarsi al caso normale, ma ad un caso limite».

13 Di sovranità quale razionalizzazione del potere politico parla A. MITROTTI nel bel saggio dal titolo *Sovranità e interesse nazionale nel nuovo accordo di governo. Populismo o semplice espressione di un 'classico' principio costituzionale?*, in *Ambientediritto.it*, p. 4.

14 Sul punto, sia consentito un rinvio a D. PORENA, *Il Problema della cittadinanza. Diritti, sovranità, democrazia*, Torino, 2011.

15 Il riferimento, ovviamente, è all'opera di G. Jellinek, *Algemeine Staatslehre*, Berlino, 1914, pp. 394 e ss. nella quale il giurista tedesco ha illustrato la propria teoria della tripartizione degli elementi costitutivi dello Stato: sovranità, popolo e territorio.

In quest'ottica, non sembra un caso che i processi di giuridicizzazione delle varie forme di sovranazionalità (autenticamente democratica o asseritamente tale¹⁶) si siano diffusi e sempre più rafforzati solo nel corso degli ultimi decenni e in corrispondenza alla progressiva affermazione dell'insieme delle fenomenologie che, comunemente, vengono ricondotte – pur con qualche approssimazione – al concetto di globalizzazione.

Sebbene entrambe le categorie sembrino dunque non tollerare forme di compressione di tipo categorico-dogmatico, un ragionamento sulle criticità che animano la tensione dialettica tra i due concetti non può prescindere dalla preliminare condivisione di una loro rispettiva descrizione concettuale.

L'uso dell'espressione "condivisione" non è casuale: tali e così diversificate tra loro sono le rappresentazioni che sono state offerte sia della sovranità che del fenomeno della globalizzazione che meglio non si può fare se non che selezionare quella descrizione dei due concetti che, rispetto ad altre, appare rispettivamente più persuasiva.

2. Sul concetto di sovranità. Brevi cenni.

Nel plurisecolare corso dell'esperienza giuridica moderna il concetto di sovranità si è collocato, senz'altro, tra le categorie più esplorate del pensiero occidentale.

Nel tentativo di ridurre a sintesi il concetto, la manualistica è generalmente impegnata a descrivere lo stesso secondo una sua duplice declinazione: verso l'esterno, la sovranità si esprimerebbe attraverso il concetto della originarietà del relativo potere, come tale, *superiorem non recognoscens*¹⁷. All'interno dell'ordinamento, la sovranità assumerebbe invece quei caratteri di assolutezza propri di un potere munito del monopolio della forza legittima¹⁸ e capace di determinare esistenza e consistenza di tutti gli altri ordinamenti particolari¹⁹.

¹⁶ «In un mondo di sovranità diseguali e di crescente interdipendenza, non è più vero che le decisioni più rilevanti spettino a poteri direttamente o indirettamente democratici e subordinati alla legge», così L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, 2017, p. 45.

¹⁷ Anche nell'Opera di Bodin, «sovrano è in realtà solo chi non può essere comandato da nessuno e può comandare a tutti», J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, II, Torino, 1988, p. 567.

¹⁸ Cfr. M. WEBER, *Economia e società, IV, Sociologia politica*, trad. it. *Wirtschaft und Gesellschaft* (1922), Torino, 1999, pp. 479-480.

¹⁹ Secondo C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1969, p. 91 «il concetto di sovranità viene così a designare il modo di essere proprio del potere statale, e, se si tiene conto della duplice direzione verso cui esso assume rilievo, risulta contrassegnato, sotto un aspetto, dall'indipendenza dello stato di fronte ad altri

La descrizione che precede tende a valorizzare quelle che sembrano, in effetti, caratteristiche “estrinseche” del concetto di sovranità²⁰.

Più profonda, sul piano contenutistico, è la descrizione che del concetto viene offerta nel momento in cui si riconosca nello stesso quel potere di *determinare le finalità generali che un gruppo politico prefigge in capo a se stesso*²¹. La capacità di imporre all'interno dell'ordinamento l'osservanza delle predette finalità generali - come anche la loro libera autodeterminazione verso l'esterno - rappresentano, dunque, elementi che concorrono a definire la categoria ma che, in assenza di una sua concettualizzazione sul piano contenutistico, potrebbero apparire approssimativi.

Al nucleo del concetto di sovranità sono state ricondotte le potestà di comando - legislative, esecutive e giurisdizionali - fatte proprie dall'ordinamento giuridico²². E, in effetti, la descrizione weberiana - di una sovranità peraltro diffusa tra i vari livelli di governo - è riaffiorata, tra le altre, anche in occasione del convegno che l'Associazione dei costituzionalisti ha dedicato anche a questo tema nel 2016.

Seguendo tale impostazione, manifestazioni di legalità quali la sentenza e l'atto amministrativo concorrerebbero, assieme alla norma, nel descrivere lo strumentario di cui il potere sovrano sarebbe dotato.

Rimanendo fedeli ad una impostazione più tradizionale, sembra tuttavia che il vero è più autentico nucleo concettuale della sovranità risieda, piuttosto, nel solo potere di normazione²³.

ordinamenti esterni al suo territorio, e, sotto un altro, dalla supremazia che ad esso compete di fronte ai singoli ed alle comunità esistenti nell'interno del territorio stesso (quella che Bodin - il quale è fra coloro che più contribuiscono all'affermazione del concetto - chiamava la *“summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas”*).

20 Cfr., inoltre, A. MITROTTI, *Sovranità e interesse nazionale nel nuovo accordo di governo. Populismo o semplice espressione di un 'classico' principio costituzionale?*, in *Ambientediritto.it*, p. 3, il quale evidenzia che «sovranità esterna e sovranità interna sono accomunate da identica *ratio*: l'essere *superior*, infatti, esprime, in ogni caso, un concetto di relazione con un altro soggetto - si può essere *superior* soltanto allorché esista un qualcuno da poter mettere da parte, da escludere dai rapporti - laddove, cioè, chi è *superanus* pretende una esclusività sull'altro che è espressione peculiare di quel tradizionale - e forse abusato - brocardo conclamante *“Rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator”*».

21 In ciò, peraltro, risiederebbe il carattere della generalità della norma. Nelle parole di J.-J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale o principi di diritto politico*, in M. Garin (a cura di), *Scritti politici*, Vol. 2, Roma-Bari, p. 112: «quando dico che l'oggetto delle leggi è sempre generale, intendo dire che la legge considera i sudditi come corpo collettivo e le azioni come astratte, mai un uomo come individuo o un'azione particolare».

22 Cfr. M. WEBER, *Herrschaft. Wirtschaft und Gesellschaft die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungungen und Mächte*, J.C.B Mohr, Tübingen, 2005, trad. ital. *Dominio. Economia e società*, Roma, 2012, 24 ss. Secondo M.S. GIANNINI, *Sovranità*, in *Enc.dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 225, la sovranità è «la somma delle potestà pubbliche dello Stato».

È alla normazione che si deve, infatti, la determinazione - *libera nei fini*²⁴ - delle generali preferenze che il gruppo politico intende perseguire. Viceversa, il contenuto dell'atto di giurisdizione o di amministrazione, pur preceduto da interpretazione il primo e discrezionalità il secondo - e pur munito anch'esso di valore e forza decisoria - non è, tuttavia, *libero nei fini*: esso si esprime sempre, infatti, mai *contra legem* ma, al contrario, sempre secondo la legge alla quale è di volta in volta assoggettato²⁵.

Di ciò peraltro vi è conferma, con specifico riguardo al nostro ordinamento, nel principio di soggezione del giudice alla legge e nella violazione della legge quale condizione viziante dell'atto amministrativo.

L'esclusività del legame tra sovranità e normazione sembra inoltre trovare conferma nella politicità dei contenuti che affiorano sia nel potere sovrano che nell'atto di normazione che, del primo, rappresenta concreta manifestazione.

La norma canonizza una specifica espressione di volontà politica: una particolare sintesi di interessi apprezzati come tali e che, in definitiva, abbraccia finalità ben più ampie rispetto al contenuto decisorio di una sentenza o di un atto amministrativo. Anche quando la norma incontra vincoli e limiti derivanti dalla sua peculiare collocazione nel sistema delle fonti, quel margine di discrezionalità che in ogni caso le rimane rappresenta, sempre e comunque, un margine di *discrezionalità politica*: cosa questa, evidentemente, ben diversa dal concetto di discrezionalità amministrativa o dalle possibilità interpretative entro le quali muove la decisione giudiziale.

Il punto, dunque, ruota intorno alla *categoria del politico*, che precede ed innerva il potere sovrano, e la norma, quale concreta manifestazione dello stesso.

23 Cfr. A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 19 il quale, nel commentare l'opera di Bodin, osserva che «la sovranità è il fondamento di legittimità del potere politico e la causa del potere legislativo come potere costitutivo dell'ordine giuridico». E ancora, nel commentare l'opera di Hobbes (*ibidem*, p. 36) «la sovranità è soprattutto legislazione, fonte di leggi civili, contrapposte alle leggi di natura che, con la retta ragione, l'uomo può attingere nello stato di natura». Infine, nel ricordare l'opera di Locke (*ibidem*, p. 47) «La "prima e fondamentale legge positiva di tutti gli Stati è l'istituzione del poter legislativo", perché la "prima e fondamentale legge di natura, che governa il legislativo stesso, è la salvaguardia della società e (per quanto sarà compatibile con il pubblico bene) di ciascuna persona che ne fa parte.". Fare le leggi non identifica soltanto "il potere supremo dello Stato", ma esso viene configurato come "sacro e inalterabile nelle mani in cui la comunità l'ha collocato.". Qualsiasi atto dei pubblici poteri deve trovare la propria norma di riconoscimento nella legge civile: infatti, "l'edito di chicchessia" non può "avere la forza e l'obbligatorietà di una legge, se non ha la sua sanzione da quel legislativo che il pubblico ha scelto e designato."».

24 Salvo il rispetto dei limiti che le stesse costituzioni impongono all'esercizio della sovranità.

25 Nell'analisi del pensiero di Jean-Jacques Rousseau sulla separazione dei poteri e sul ruolo del legislativo, cfr. P. TINCANI, *Filosofia del diritto*, Firenze, 2019, p. 120. Sul «potere di giudicare come potere *sub lege* e *secundum legem*, come esecuzione della legge», cfr. A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 49.

La categoria della sovranità sembra dunque collocarsi nel quadro di un rapporto coesistente nell'ambito del quale rifluiscono potere politico e potere di normazione.

3. Il problema della globalizzazione.

Il perimetro definitorio del fenomeno sociale comunemente descritto attraverso l'espressione 'globalizzazione' sembra aver finito per assumere contorni assai più incerti.

L'espressione, ampiamente diffusa sia nel lessico comune che in quello scientifico, identificherebbe processi di omologazione politica, economica, industriale, commerciale, culturale e, non in ultimo, giuridica provocati dal progressivo rafforzamento delle interrelazioni tra i diversi (ma, invero, sempre meno diversi) sistemi sociali²⁶.

In particolare, lo sviluppo dei trasporti, dei rapporti commerciali, industriali e finanziari, unitamente all'irruzione della telematica - nata dalla rivoluzione informatica e delle telecomunicazioni - ha condotto, nel giro di poco più di qualche decennio, alla costruzione di nuovi spazi e contesti sociali²⁷.

26 «Introdotta sia nel linguaggio comune che in quello scientifico a partire dagli anni Novanta, il termine globalizzazione viene riferito ai più diversi contesti e fenomeni. In prima approssimazione, la globalizzazione denota profondi mutamenti in scala, ampiezza e rapidità delle interrelazioni economiche, culturali e politiche», così M. CESA, *Globalizzazione*, in N. Bobbio - N. Matteucci - G. Pasquino (a cura di), *Il Dizionario di politica*, Torino, 2004, p. 399. Sul concetto di globalizzazione la letteratura scientifica è ormai sterminata. Tra gli altri, si veda Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari 1998; Z. BAUMAN, *La solitudine del cittadino globale*, Milano 2000; U. BECK, *Che cos'è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Firenze, 1997; F. CARDINI, *La globalizzazione. Tra nuovo ordine e caos*, Rimini 2005; W. ELLWOOD, *La globalizzazione*, Urbino 2003; M.R. FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Bologna, 2000; H. LINDAHL, *Fault Lines of Globalization: Legal Order and the Politics of A-Legality*, Oxford University Press, 2013; R. ROBERTSON, *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura globale*, Trieste 1999; D. RODRIK, *La globalizzazione intelligente*, Roma, 2011; S. SASSEN, *Città globali*, Bologna 1997; J. E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002; J. E. STIGLITZ, *La globalizzazione che funziona*, traduzione di Daria Cavallini, Torino 2006; D. ZOLO, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Roma-Bari, 2004.

27 Cfr. O. CHESSA, *Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 26, secondo cui «la globalizzazione è insieme un fenomeno tecnologico ed economico. La rivoluzione digitale e informatica abbatte le barriere spaziali e temporali, stendendo nel globo una rete virtuale nella quale transitano dati e informazioni e favorendo l'estensione globale del modo di produzione capitalistico con la liberalizzazione dei movimenti di capitale».

Se, ancora nel 2000, gli utenti connessi alla rete internet si attestavano nell'ordine di circa duecento milioni di unità nel mondo, oggi più di quattro miliardi di persone risultano connesse alla rete.

Probabilmente, è ancora presto per giudicare gli effetti di una rivoluzione sociale così rapida, recente e massiva. Tuttavia, non è difficile intravedere nella stessa le condizioni per la progressiva edificazione di una nuova *societas*, fondata sull'apertura di uno spazio di dibattito pubblico globale, sulla continuativa condivisione di categorie e sulla maturazione di opinioni pubbliche transnazionali che, pressoché per induzione, si diffondono e si radicano negli stessi modi di pensare di ciascun individuo²⁸. D'altronde - seguendo Luhmann nella sua teoria dei sistemi sociali - sarebbe proprio la comunicazione a costituire la base dei sistemi stessi²⁹. In definitiva, se le "infrastrutture" dei sistemi sociali sono rappresentate dalle reti e dai processi di comunicazione, è evidente che, alla progressiva edificazione di una infrastruttura comunicativa unica, non può che accompagnarsi la costruzione di un unico ed unitario sistema sociale.

Alcune esemplificazioni non credo abbiano valore meramente suggestivo.

Le "primavere" arabe dei primi anni del decennio passato sono state definite, da alcuni e con espressione non solo giornalistica, le "rivoluzioni di facebook"³⁰: decine di migliaia di giovani hanno contribuito al tramonto (forse troppo frettoloso e forse, in parte, anche indotto) di poteri sovrani precedentemente costituiti. E ciò, secondo alcuni, anche sull'abbrivio delle ormai note condizioni di libertà e realizzazione della personalità garantite ai loro coetanei occidentali.

28 Cfr. A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 86, secondo cui ciò che è «rilevante, ai fini di una discussione sui rapporti tra globalizzazione (dell'economia e del diritto) e sovranità politica, è che tutti quelli descritti sono essenzialmente riconducibili ad un solo fenomeno notevole: la creazione, in fieri, di un ordine giuridico naturale o spontaneo».

29 «Soltanto la comunicazione è necessariamente e intrinsecamente sociale. L'azione non lo è. Inoltre l'azione sociale già implica la comunicazione: implica quanto meno la comunicazione del senso dell'azione o dell'intento dell'attore, e implica anche la comunicazione della definizione della situazione, dell'attesa di essere compresa e così via. Soprattutto, la comunicazione non è un tipo di azione, perché essa contiene sempre un senso molto più ricco dell'enunciazione o della sola trasmissione del messaggio. [...]. [I]l compimento della comunicazione implica la comprensione, e la comprensione non è una parte dell'attività di chi comunica e non può essergli attribuita. Perciò la teoria dei sistemi sociali autopoietici richiede un'evoluzione concettuale entro la sociologia: richiede di sostituire la teoria dell'azione con una teoria della comunicazione come caratterizzazione del livello operativo elementare del sistema», così N. LUHMANN, *The Autopoiesis of Social Systems*, in F. Geyer, J. van der Zouwen, *Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of SelfSteering Systems*, Londra, 1986 (trad. It. *L'autopoiesi dei sistemi sociali*, in R. Genovese (a cura di), *Filosofia e teoria dei sistemi*, I, *Modi di attribuzione*, Napoli, 1992, p. 247).

30 Cfr. N. GIORDANELLA, *Rivoluzioni arabe e social network*, Milano, 2012.

Ancora, il lavoratore scarsamente sindacalizzato di un paese in via di sviluppo acquisisce, sempre più, progressiva coscienza delle conquiste operaie raggiunte in altri sistemi e comincia a reclamarne di analoghe anche per il proprio.

Nel contempo, l'apertura dei mercati allo scambio commerciale transnazionale pone severe criticità ai sistemi produttivi occidentali finendo per favorire tendenze all'impoverimento delle garanzie erette in tutela dei lavoratori.

Opposte pressioni – sostenute da interrelazioni comunicative e commerciali – sembrano quindi favorire la tendenza dei sistemi a conformarsi secondo modalità che li rendono progressivamente sempre più simili tra di loro.

Una società "naturale" nuova, fondata cioè sulle naturali interazioni che gli individui stabiliscono tra loro grazie ai nuovi strumenti a loro disposizione, sembra ormai farsi strada e, verosimilmente, sembra prospettare le condizioni per una sua stessa evoluzione in *società civile* o *società politica*. Mai prima che nella nostra epoca, sembrano essersi realizzate condizioni sostanziali capaci di sorreggere l'orizzonte kantiano-kelseniano di una *civitas maxima* e di sconfiggere, sempre in senso kelseniano, ogni residua resistenza opposta dalle sovranità nazionali.

4. Sovranità vs. globalizzazione?

Ove si aderisca alle premesse definitorie che precedono, risulta dunque quanto mai chiaro che globalizzazione e sovranità nazionale rappresentano categorie irrimediabilmente in conflitto tra loro. Parimenti, sembra credibile la prospettiva secondo cui le opposte tendenze che si esprimono nell'una e nell'altra categoria finiscano per produrre differenti descrizioni: ciò, non soltanto sul piano della scienza del diritto ma, senz'altro, anche sulla stessa scienza dell'uomo. I fenomeni tipicamente derivanti dalla dinamica globalizzatrice introducono e favoriscono, infatti, le forme dell'*homme abstrait*³¹: una sorta di *reductio ad unum* - già anticipata dalla teorica universalista dei diritti fondamentali - che oggi sembra imporsi alla stessa percezione che ciascun individuo ha del proprio *io*.

31 La distinzione tra individuo astratto della teoria liberale e *homme situé* si deve a Georges Burdeau, *Traité de science politique, VII, la démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique*, Parigi, 1973, pp. 37 e ss. «*Contemporary life, Burdeau argues, is concrete and participatory, fully mediated through social groups and mass parties. Man is no longer the abstract citizen of liberal theory; he is the homme situé, embedded in the welfare politics of his own destiny*», così J. ARMSTRONG KELLY, *Hegel's Retreat from Eleusis: Studies in Political Thought*, Princeton, 1978, p. 194.

In altre parole, se la percezione “narrativa” della propria identità rappresenta il frutto di un processo continuativo di riconoscimento/disconoscimento nell’*altro*³², è del tutto evidente che una tale percezione tende ad assumere forme sempre più rarefatte man mano che l’*altro* viene rintracciato nel *resto del mondo*.

Sicché, se la teorica dei diritti fondamentali ha tessuto un vestito non sempre adeguato ad essere agevolmente indossato ovunque – ciò a causa delle differenti forme e “corporature” maturate alle varie latitudini delle tradizioni giuridiche e culturali - e, ancora, se la teorica dei diritti universali sembra talvolta aver realizzato una sorta di capovolgimento nel rapporto generativo tra *societas* e *ius*, la globalizzazione – con questa sua spinta alla progressiva omologazione in senso sostanziale – pare rappresentare un fenomeno in grado di recuperare il ritardo che, in questo caso, la *societas* avrebbe accumulato rispetto allo *ius*.

Su tutt’altro versante, i perduranti richiami alla sovranità nazionale sembrano invece contenere e preservare la dimensione dell’*homme situé*. La dimensione, cioè, di colui che ha percezione di sé nelle forme proprie dell’appartenenza al gruppo socio-politico e culturale nell’ambito del quale egli forma e realizza la propria personalità. E, ancora, di colui che, specularmente, reclama al gruppo di appartenenza la prerogativa di autodeterminarsi liberamente.

Nonostante quanto sinora osservato, il problema della “collisione tra categorie” non sembrerebbe, invero, prodursi tra globalizzazione da un lato e, dall’altro, una nozione di sovranità *non ulteriormente aggettivata*³³.

Se si assimila infatti il concetto funzionale di sovranità a quello di decisione politica quest’ultima finisce infatti per identificare uno strumento che non muta le

32 Come osserva A. MACINTYRE, *After Virtue*, Notre Dame, 1981 p. 204 ss., «*we all approach our own circumstances as bearers of a particular social identity. I am someone’s son or daughter, someone’s cousin or uncle; I am a citizen of this or that city, a member of this or that guild or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation. Hence what is good for me has to be the good for one who inhabits these roles. As such, I inherit from the past of my family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations. These constitute the given of my life, my moral starting point. This is in part what gives my own life its moral particularity. (...) For the story of my life is always embedded in the story of those communities from which I derive my identity. I am born with a past; and to try to cut myself off that past, in the individualist mode, is to deform my present relationships*».

33 Come osserva A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 16, di recente, quasi a testimoniare un “bisogno di sovranità” «accanto agli accostamenti concettuali tradizionali (come sovranità dello stato, sovranità della costituzione, sovranità del popolo, ecc.), sono stati inseriti nel nostro linguaggio, e sono oggetto di discussione ricorrente, espressioni come sovranità economica, sovranità fiscale, sovranità monetaria, sovranità dei diritti, sovranità dei valori, sovranità dell’io, sovranità del bios, sovranità alimentare, sovranità del produttore e sovranità del consumatore, sovranità delle istituzioni globali, sovranità del diritto globale, ecc.».

proprie caratteristiche per il solo fatto di essere nella disponibilità di una *civitas* dalle dimensioni ridotte ovvero, addirittura, di una *civitas maxima*. In altri termini, la scelta politica non muta la propria natura in base alla moltitudine, più o meno estesa, di coloro i quali partecipano alla *politeia*.

D'altronde è ormai ampiamente metabolizzata l'idea che la stessa adesione del nostro ordinamento a quello comunitario abbia comportato la cessione di una parte di quella sovranità che, in precedenza, si esauriva interamente entro i confini dello Stato³⁴.

In sintesi, dunque, la diversa collocazione della sovranità non muterebbe la natura del concetto. Il problema si pone, invece, rispetto a quella particolare forma di sovranità che procede dal concetto sostanziale di *nazione* sino a trovare forma giuridico-costituzionale in quello di *stato*. In altri termini è la sovranità *nazionale* che sembra scontare, sempre più, le severe criticità introdotte dalla globalizzazione. Ancora, è la sovranità reclamata dal corpo politico che trae dalla nazione le proprie ragioni di identità - e che nella nazione reperisce quelle affinità che, in senso schmittiano, descrivono i confini tra "amico" e "nemico"³⁵ - ad apparire sempre più minacciata dall'avanzata della globalizzazione.

Ciò, essenzialmente, in quanto la fenomenologia globalizzatrice si manifesterebbe come un processo di erosione che, all'interno e con progressione di tipo virale, finirebbe per compromettere il "dna" identitario che costituisce il corpo sostanziale della nazione.

Il vero *punctum dolens* sembra dunque quello che si manifesta nei momenti di attrito tra globalizzazione e *sovranità nazionale*. Né sembra che la questione possa essere annacquata dietro l'asserita scomparsa della sovranità nazionale³⁶ come

34 A questo proposito, si ricordi quanto affermato in Corte Cost., sent. n. 348/2007, laddove la Corte ha osservato che «con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un "ordinamento" più ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione».

35 «Il significato della distinzione tra amico e nemico è di indicare l'estremo grado di intensità di un'unione o di una separazione, di un'associazione o di una dissociazione (...). Non vi è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo, o esteticamente brutto; egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche essere vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l'altro, lo straniero e basta alla sua essenza che egli sia esistenzialmente, in un senso particolarmente intensivo, qualcosa d'altro e di straniero (...)», C. SCHMITT, *Il concetto di politico* (1932), in Id., *Le categorie del politico*, Bologna, 1972, p. 109.

36 Sulla appartenenza della sovranità allo Stato-Nazione si ricordi la ricostruzione di C. ESPOSITO, *Lo Stato e la Nazione italiana*, in *Scritti giuridici scelti*, II, pp. 205 ss., secondo il quale «la potestà d'imperio non può riferirsi e non appartiene allo Stato come persona giuridica ma come ente di fatto, e perciò in Italia allo Stato-Nazione».

sostituita dalla sovranità popolare³⁷. Al di là, infatti, delle difficoltà di costringere la nozione di popolo entro i soli confini “reali” rappresentati dalla semplice sommatoria dei titolari dello *status civitatis* - con ciò prescindendo da ogni e qualunque ricostruzione della nozione anche in senso *ideale* (e, dunque, anche storico, culturale ed intergenerazionale)³⁸ - continua comunque a sopravvivere la percezione della nazione nei meccanismi funzionali della sovranità.

Di ciò si reperisce un’evidenza, peraltro, nella stessa nostra struttura costituzionale che, se da un lato riconosce al popolo la titolarità della sovranità, dall’altro richiama al principio secondo cui ogni membro del Parlamento rappresenta la *nazione*³⁹.

Insomma, l’idea di nazione sembra tutt’altro che scomparsa dal lessico giuridico o, come nell’esempio di cui sopra, dalla struttura e dagli impianti costituzionali. E, ancora, è con una certa profondità che – anche nel dibattito politologico - continua ad essere percepito il concetto di sovranità nazionale.

37 Sul concetto di sovranità popolare, cfr. A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, pp. 87 e ss. e, ancora, p. 83 dove osserva che «la sovranità popolare - lungi dall’essere un mero omaggio formale all’erompere delle masse nella scena politica, necessario dopo il secondo dopoguerra - costituisce la base materiale della sovranità, la fonte di imputazione e di responsabilità dei poteri costituzionali, l’essenza della Repubblica e dell’ordinamento costituzionale». Sul rapporto tra sovranità statale e sovranità popolare, cfr. O. CHESSA, *Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 4 e, ancora, pp. 8-9 dove osserva che «la sovranità dello Stato, in definitiva, nulla dice sulla forma di Stato ed è perciò compatibile con più regimi politici, democratici e non. Invece la formula della “sovranità popolare” segnala il carattere democratico dell’ordinamento statale: questo però a condizione che poi la sovranità statale, intesa come somma dei poteri pubblici, come ordine costituzionale delle competenze, sia articolata in modo coerente con la proclamazione della sovranità popolare, cioè prevedendo organi elettivi, contemplando la possibilità che nel tempo indirizzi diversi si avvicendino nella direzione politica e assegnando direttamente al popolo l’esercizio di talune competenze. Ma in ogni caso il principio della sovranità del popolo deve convivere col fenomeno della sovranità statale, non foss’altro per il fatto che questa è comunque lo strumento tecnico necessario al servizio di quella, nel senso che la sovranità popolare si esprime essenzialmente mediante la sovranità statale: non molto, anzi pochissimo può essere deciso direttamente dal popolo senza il supporto della mediazione rappresentativa statale». Cfr., ancora, V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari)* (1954-1955), in Id., *Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, pp. 95 ss.

38 Cfr. C. ROSSANO, *Manuale di diritto pubblico*, Napoli 2007, pp. 58-59, secondo cui «il popolo è una unità ideale di uomini organizzata politicamente che nella vita sociale si presenta unitariamente. In quanto unità ideale comprende anche le generazioni passate e quelle future e non va confuso con la somma dei singoli individui che ne fanno parte in un dato momento storico, né con il corpo elettorale, che è solo uno strumento mediante il quale si forma e si manifesta formalmente la sua volontà all’esterno in occasione di elezioni e di espressioni del voto nelle diverse situazioni politiche e amministrative. (...) Un popolo non necessariamente si costituisce in Stato, come, ad esempio, avviene con i popoli nomadi».

39 Cfr. art. 67 Cost.

Il problema vero che sembra porsi, allora, non è tanto quello del conflitto tra globalizzazione e sovranità quanto, piuttosto, quello del conflitto tra *globalizzazione* e *nazione*. Ed infatti, la questione della sovranità - in questa chiave - altro non fa che problematizzare questo conflitto sostanziale su un piano giuridico e costituzionale.

Se quanto prospettato corrisponde al vero, il ragionamento richiede dunque una sorta di “regressione” logica. Dal concetto di sovranità occorre infatti spostarsi e tornare all’indietro, sino a quello di nazione.

Cosa è una nazione - parafrasando il celebre saggio di Renan - è questione non poco dibattuta.

La concezione volontaristica ed elettiva della nazione come “plebiscito quotidiano”⁴⁰ ha trovato ampia eco nel programma culturale repubblicano che, in epoche più recenti, ha radicato nell’idea del patriottismo costituzionale la dimensione partecipativa dell’individuo alla comunità. Il dibattito pubblico costituirebbe l’*agorà* nel contesto della quale la comunità si manifesta e si identifica come nazione.

Di tipo organicista, comunitarista ed identitario è invece la concezione che descrive la nazione come una “comunità di destino”⁴¹, unita da vincoli di tipo naturale che affondano nella razza, nella cultura, nelle tradizioni, nella religione e nella lingua. Invero, quest’ultima ricostruzione sconta ormai il peso di categorie che appaiono, sul piano sia empirico che analitico, largamente recessive.

L’espressione ‘razza’, benché ampiamente collaudata nel lessico giuridico (a partire, nel nostro caso, dall’art. 3 della Costituzione), sembra oramai identificare un concetto superato – sul piano demo-antropologico - dall’impatto sempre più diffuso di ibridismi e meticcianti⁴². D’altronde, la dimensione degli spostamenti degli

40 Il riferimento è alla tesi proposta da E. RENAN quando, in occasione della nota lettura tenuta alla Sorbonne l’11 marzo del 1882, osservò che «*une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie*», E. RENAN, *Qu’est-ce qu’une nation?*, Paris, 1882.

41 Come ricorda F. CERRONE, *La cittadinanza e i diritti*, in R. NANIA-P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, Torino, 2001, p. 244, è particolarmente negli scritti di Fichte che emerge la «preoccupazione per il dilagare di un individualismo corruttore e di una miope visione illuminista del mondo, incapace di cogliere le finalità collettive della *consociatio* politica. È dunque necessaria un’opera educativa radicale che sappia convertire la decadenza della nazione in nuovo impegno, rifondazione della collettività dei tedeschi, consapevolezza della propria storia, della comunanza di origini, lingua e cultura. Il popolo tedesco, stretto insieme dall’amor di patria, dovrà trovare in sé, nella condivisione di un comune destino e nella fiducia per le sorti della nazione, il senso della propria differenza da ogni altro e del proprio impegno per le sorti comuni».

42 Sul punto, sia consentito un rinvio a D. PORENA, *Le buone ragioni dello ius culturae: note a margine dell’ennesimo tentativo di revisione della legge sulla cittadinanza*, in

individui sulla terra, solo risibilmente ostacolabili dal pattugliamento della motovedetta della marina militare e, ancora, le complessità legate alle traiettorie quantitative che sembrano assumere gli sviluppi demografici, prospettano scenari - sempre più prossimi - nei quali il concetto di razza appare destinato a scomparire pressoché del tutto⁴³. Anche i profili di omogeneità culturale e religiosa, che concorrerebbero a descrivere il portato di una nazione, appaiono tendenzialmente sempre più sbiaditi sotto il peso della globalizzazione culturale. Anche in questo caso, mi si perdoni un'esemplificazione apparentemente suggestiva.

Nel giro di pochi anni, alla commemorazione dei defunti - in precedenza solennemente ancorata ad un sentimento di *pietas* dalle radici storiche, culturali e religiose antiche ed apparentemente inveterate - è stato rapidamente sostituito, nelle manifestazioni popolari più comuni, un festeggiamento "colorato" diffuso in altre tradizioni culturali e religiose.

Ciò che invero sembra reggere - in ultima analisi e pur sotto il peso omologante delle tendenze globalizzatrici - è *l'elemento linguistico*. La lingua, assai più difficile da sradicare nei suoi usi comuni e quotidiani, continua infatti a caratterizzare, per lo più, i profili identitari delle diverse nazioni. Non credo che la circostanza, nella sua più ampia portata, possa essere trascurata. Al contrario, mi sembra che l'elemento linguistico possa essere considerato come il più autentico e profondo fattore unificante di una nazione: e ciò, a prescindere dal fatto che la stessa venga intesa quale "comunità di destino" o come un "plebiscito quotidiano". Ed infatti - malgrado l'unità naturale che discende dall'uso di una lingua comune costituisca tradizionale argomento delle tesi comunitariste - anche il programma repubblicano, con il suo costante richiamo alla partecipazione al dibattito pubblico, assai difficilmente sembra poter accettare la rinuncia alla condivisione di una identità linguistica.

A ben vedere - ed approfondendo il ragionamento - l'elemento linguistico non costituisce, peraltro, mero strumento a mezzo del quale è dato ai consociati di interagire tra loro.

L'elemento della precomprensione concettuale, che attribuisce alla parola una proiezione ed una profondità che oltrepassa la mera considerazione "strumentale" del vocabolo, concorre infatti a delineare differenti *forme mentali* almeno quante sono

Rivista Aic, n. 4/2020, pp. 228 e ss.

43 Peraltro, «la globalizzazione dell'economia ha rotto quell'unità di ordinamento e localizzazione caratteristica dello *ius publicum europaeum* (...); ma ha anche generato nuovi flussi migratori che, nel vecchio continente, hanno cambiato il volto del "popolo", presupposto dalla Costituzione. In un'epoca apparentemente senza confini e, soprattutto, senza i punti di riferimento che la politica aveva assicurato nel Novecento, è l'individuo, i suoi bisogni, le sue pretese, i suoi poteri, che conoscono i maggiori cambiamenti», così A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 16.

le tradizioni e i diversi ceppi linguistici⁴⁴. Detto in altri termini, la lingua non costituirebbe mero strumento di traduzione di pur identiche categorie e strutture mentali ma, al contrario, costituirebbe la *fonte* stessa di queste ultime. Nella condivisione della stessa lingua non risiederebbe il solo intendersi l'un l'altro ma, ancor prima, il *pensare* – se non allo stesso modo – sulla base di uguali categorie astratte⁴⁵. Se l'elemento della precomprensione linguistica finisce per giocare un ruolo tutt'altro che trascurabile nella stessa interpretazione normativa, anche quando realizzata da attori operanti nello stesso ordinamento ed attraverso lo stesso strumentario linguistico, è evidente – rispetto a differenti ceppi linguistici – che la varietà delle percezioni e sfumature suscitate dalla rispettiva traduzione di un medesimo concetto appare tale da impedire, in effetti, che quel concetto sia percepito in modo identico da tutti gli interlocutori.

44 Sul concetto di precomprensione, cfr. H. G. Gadamer, *Verità e metodo*, trad. it. di G. Vattimo, Milano 1995; J. HESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Napoli, 2010.

45 Si tratta nella nota ipotesi della relatività linguistica (nota anche come *Sapir-Whorf Hypothesis*): la lingua condiziona le strutture con le quali il parlante concepisce la realtà, «la nostra analisi della natura segue linee tracciate dalle nostre lingue madri. Le categorie e le tipologie che individuiamo nel mondo dei fenomeni non le troviamo lì come se stessero davanti agli occhi dell'osservatore; al contrario, il mondo si manifesta in un flusso caleidoscopico di impressioni che devono essere organizzate dalle nostre menti, cioè soprattutto dai sistemi linguistici nelle nostre menti. Noi tagliamo a pezzi la natura, la organizziamo in concetti, e nel farlo le attribuiamo significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per organizzarla in questo modo; un accordo che resta in piedi all'interno della nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della nostra lingua... tutti gli osservatori non sono guidati dalle stesse prove fisiche verso la stessa immagine dell'universo, a meno che i loro bagagli linguistici siano simili, o possano essere in qualche modo calibrati», così B. L. WHORF, *Language, Thought and Reality*, Cambridge, 1956, p. 212. Invero, il dibattito sul rapporto tra lingua e astrazione, e sulla asserita precedenza della prima sulla seconda, non sembra aver condotto ad esiti univoci: tuttavia, malgrado, come osserva R. SACCO, *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, «questa o quella astrazione possono abitare per un certo tempo nella mente, prima di esprimersi nella lingua» e malgrado l'esperienza e i referenti empirici ed oggettivi costituiscano una base all'astrazione mentale, sembra esistere un intreccio ed un legame di forte e oggettiva interdipendenza tra pensiero e parola. Come già ricordato in altra sede (D. PORENA, *Il principio di sostenibilità Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 48) «gli esseri umani» - osserva Charles Taylor - «non acquisiscono i linguaggi di cui hanno bisogno per autodefinirsi *da soli*». Le espressioni che gli individui utilizzano per definire se stessi sono apprese attraverso lo scambio con altri e la stessa genesi della mente umana è dialogica, non monolitica. Ancora, la conversazione prosegue, all'interno dell'individuo, anche laddove lo stesso finisca per emanciparsi dall'altro: anche nel momento in cui cessa la relazione con il genitore continua, nel figlio, la relazione dialogica virtuale grazie alla quale egli definisce se stesso, cfr. C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS-C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2008, p. 17 ss.

Sicché, nell'elemento linguistico sarebbe radicato non solamente un ulteriore, naturale perimetro di affinità tale da alimentare la partizione schmittiana tra "amico" e "nemico" ma, anche, il fattore unificante ed indispensabile alla conservazione di un dibattito pubblico di impronta repubblicana: tra le altre, la tradizione repubblicana francese, da sempre ben attenta ai profili dell'assimilazionismo linguistico⁴⁶, sembra offrire – tra gli altri - un elemento di conferma di come la comunità linguistica rappresenti fattore unificante e vivificante della nazione in qualunque versione teorica la si voglia intendere. In effetti, se non altri, questo elemento sembra quindi costituire un argine assai robusto rispetto all'irruzione delle varie globalizzazioni ed alla correlativa e definitiva erosione e consumazione delle sovranità nazionali.

Persino *l'european federalizing process*, che pure poggia su una comune esperienza storica e su valori e tradizioni giuridiche largamente condivise, sembra incontrare elementi di rallentamento nella pluralità dei diversi ceppi culturali e linguistici. Il balzo dalla unione economico-commerciale e monetaria a quella politica (non intesa, quest'ultima, come mero trasferimento di competenze) si scontra con la persistenza, a mio parere ineliminabile, di diversi gruppi sociali, culturali e politici che, nel senso più profondo dell'espressione, parlano lingue differenti, si identificano come tali e tutt'ora percepiscono un legame naturale profondo che li vincola ai rispettivi stati-nazione. Ciò, a meno che si arrivi a dubitare del fatto che un italiano, un tedesco o un greco percepisca se stesso come tale prima ancora che come europeo⁴⁷.

Se la sopravvivenza dell'elemento identitario nazionale continua ancora oggi a confermare una pretesa diffusa - ed a mio avviso non meramente "reazionaria" - alla conservazione delle sovranità nazionali europee, tanto più questo elemento sembra poter concorrere a preservare la categoria della sovranità nazionale nel più ampio scenario geopolitico globale. Le considerazioni che precedono non debbono, tuttavia, autorizzare l'equivoco secondo cui la prospettata perdurante *esistenza* delle nazioni e delle rispettive sovranità possa essere confusa con una loro immutata *consistenza*.

Non sembra infatti revocabile in dubbio il fatto che il destino delle sovranità nazionali, quantunque se ne ipotizzi la sopravvivenza, si prospetti in forme assai differenziate rispetto a quelle venute a consolidarsi nel corso degli ultimi tre secoli.

46 La norma che dichiaratamente orienta l'intero modello francese lungo una prospettiva assimilazionistico-culturale è quella di cui all'art. 21, n. 24 del Codice civile, secondo cui «*nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française*».

47 Cfr. E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, ed. it. Roma-Bari, 2007, secondo il quale «l'Unione europea consiste attualmente di popoli e nazioni, ma non ha come fondamento né un popolo europeo né ancora una nazione di europei».

La stessa tradizionale ricostruzione del diritto internazionale, come popolato da una comunità di soli stati⁴⁸, appare ormai, per molti aspetti, ampiamente superata. Già la progressiva giuridicizzazione, nelle varie carte internazionali, dei diritti fondamentali, individuali ed universali ha contribuito a collocare l'uomo, come tale, nel quadro dei rapporti sovra-statali arrivando, con ciò, ad emanciparlo da una posizione che lo vedeva, in passato, relegato al solo ruolo di *cittadino* e nel solo ambito dei rapporti relazionali instaurarsi con il rispettivo stato di appartenenza.

In estrema sintesi, nella traiettoria storico-giuridica che ha assistito all'evoluzione dell'individuo da mera *res* a *subjectus* ed ancora, con le costituzioni liberali ottocentesche, a *cittadino*, l'individuo ha ormai conquistato una sua nuova posizione giuridica soggettiva, che si esprime nei rapporti sovra-statali e che lo vede *titolare* di posizioni giuridiche definite e giustiziabili innanzi a corti internazionali chiamate a giudicare su individui e su diritti e doveri individuali.

Sicché, non sembra più nella disponibilità esclusiva degli Stati e delle rispettive comunità nazionali, l'ordine, la natura e la strutturazione dei rapporti con l'individuo.

Ancora, l'irruzione nello scenario internazionale di poteri e centri di interesse economico in passato sconosciuti per dimensioni e peso specifico finisce per condizionare, alla radice, i margini di effettività in precedenza assicurati alla decisione sovrana di ciascuno stato.

Imprese multinazionali quali *Walmart* o *Exxon*, per rimanere sul terreno degli esempi, producono un fatturato annuo superiore al prodotto interno lordo di tutti gli stati del mondo, singolarmente considerati, ad eccezione di quelli del G20⁴⁹.

⁴⁸ Cfr. C. FOCARELLI, *Lezioni di storia del diritto internazionale*, Perugia, 2007, pp. 2 e ss. secondo il quale, a fronte di una nozione tradizionale di diritto internazionale che avrebbe negli stati gli unici referenti soggettivi, «una parte sempre più considerevole della dottrina ritiene oggi che gli individui abbiano una rilevanza internazionale autonoma. La prova sarebbe data dalle norme internazionali attualmente vigenti sulla protezione dei diritti umani, cioè sulla tutela degli individui a prescindere dalla loro cittadinanza, ed in particolare dalle norme internazionali sulla responsabilità personale per crimini (...). Tali norme infatti attribuirebbero agli individui rispettivamente dei diritti, da far valere anche nei confronti del proprio stato nazionale (...).».

⁴⁹ Come osserva L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, 2017, p. 45, «nell'età della globalizzazione il futuro di ciascun Paese, soprattutto dei Paesi poveri, dipende sempre meno dalle politiche interne e sempre più da decisioni esterne, assunte in sedi politiche extra-statali o da poteri economici globali: precisamente dalle politiche decise dalle maggiori potenze e dalle istituzioni internazionali da esse controllate - la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'Organizzazione mondiale del commercio, lo stesso Consiglio di sicurezza dell'Onu, i vari G8, G20 o G4 - nonché dalle grandi imprese multinazionali. E' perciò saltato o si è quanto meno indebolito, ed è destinato a divenire sempre più debole, il nesso democrazia/popolo e poteri decisionali/stato di diritto, tradizionalmente mediato dalla rappresentanza politica e dal primato della legge votata da istituzioni rappresentative».

E' del tutto evidente che la capacità di movimentazione di capitali, risorse - non soltanto finanziarie - e, in generale, di interessi da parte di attori del mercato globale di dimensioni ponderose appare tale da comprimere, sul piano effettivo, gli spazi di manovra e le scelte politiche che ciascuno stato, in precedenza, avocava a se stesso in base alle proprie prerogative sovrane⁵⁰.

Ciò, peraltro, appare ancor più vero nei paesi dell'area euro, laddove il processo di "aziendalizzazione" degli Stati, favorito dalla perdita delle rispettive sovranità monetarie, ha finito per collocare gli stessi ad un ruolo non dissimile da una qualunque, *fallibile* società commerciale. Gli Stati dell'area euro - soggetti a procedure di *rating* economico-finanziario come fossero imprenditori bisognosi di un affidamento bancario, alla perenne e tormentosa ricerca delle risorse necessarie a finanziare i propri bilanci, severamente esposti alle volatili oscillazioni valutarie e dei mercati - possono sempre meno prendersi il lusso di disporre o di condizionare, in base alle rispettive scelte politiche, le diverse aree del mercato economico⁵¹.

5. Riflessioni conclusive.

Avviando il ragionamento alle proprie conclusioni, sembra che il ruolo ed il peso delle sovranità nazionali finisca dunque per giocarsi, sempre più, sul piano dell'*effettività*⁵². E probabilmente, è proprio la categoria della sovranità quella che, sul piano del diritto pubblico, esprime con maggiore profondità il rapporto problematico tra *fatto* e *diritto*⁵³.

50 Come osserva O. CHESSA, *Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 27, nel nuovo regime internazionale dei rapporti economico-finanziari «è intervenuta una forte liberalizzazione finanziaria che ha messo i capitali nella condizione di poter circolare liberamente oltre i confini nazionali e praticamente per tutto il globo: questo, in sé, non è di aiuto alla causa del costituzionalismo democratico-sociale».

51 Sul punto, si vedano le notazioni di A. MITROTTI, *Il vizioso circolo per le scelte di politica economica: e l'invisibile gabbia dorata delle istituzioni politiche, tra discrezionalità tecnica vs discrezionalità politica*, in *Critica del diritto*, n. 2/2017, p. 190 e ss. secondo cui «in un contesto economico globalizzato - e completamente aperto al libero mercato nell'eurozona - è sempre maggiormente avvertita nell'opinione pubblica la preoccupazione che - sebbene gli Stati rimangano formalmente liberi di adottare gli indirizzi politici che ritengono più opportuni - manchi, di fatto, quella vera ed effettiva indipendenza politica, essenziale all'esercizio del potere sovrano».

52 Cfr. F. BILANCIA, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p.5.

53 Come osserva G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1/2006, p. 1, la sovranità è «esposta da sempre alla verifica dell'effettività del potere che incorpora e manifesta e si identifica con tale effettività e con siffatto potere». Il radicamento della sovranità politica nello stato di fatto costituisce acquisizione ormai tradizionale: si pensi ad esempio agli approdi dell'empirismo

L'effettività o, in altri termini, il consolidamento della condizione di fatto, rappresenta rispetto al potere sovrano un elemento coesenziale e costitutivo. La circostanza trova conferma, peraltro, anche nelle più diffuse dinamiche che orientano i meccanismi di riconoscimento reciproco tra stati. Ancora, le sovranità non nascono o si riconoscono sulla base dell'asserita superiorità assiologica di una procedura di legittimazione rispetto ad un'altra. Le sovranità nascono, e si riconoscono vicendevolmente, sulla base dello stato di fatto in forza del quale il potere di una autorità riesce ad imporre la stessa nei confronti di altre⁵⁴.

Per quanto "tribale" possa apparire una tale descrizione essa sembra trovare conferma, ancora una volta, sia sul piano empirico che su quello teorico-analitico. Sicché, se è nel binomio *effettività-sovranià* che si radica l'essenza sia genetica che funzionale del supremo potere di autodeterminazione, le "sfide" che le sovranità nazionali incontrano, nell'epoca corrente, sembrano prospettarsi – invero – rispetto al *grado di effettività* con cui ciascun ordinamento sovrano riesce ad imporre le proprie determinazioni nello scenario globale⁵⁵.

Seguendo questa linea di ragionamento appare ormai piuttosto evidente che le sovranità nazionali, pur sopravvivendo ed operando nel contesto internazionale, iniziano ad incontrare una serie di limitazioni *effettive* che, limitando le traiettorie e le concrete ricadute di ciascuna decisione, finiscono in parte per sterilizzarle. Che quanto sopra possa adombrare una sorta di definitivo tramonto delle sovranità nazionali è questione sulla quale conservo i miei dubbi: ciò anche per le ineliminabili ragioni di coesione nazionale che poc'anzi ho tentato di rintracciare. Cionondimeno, sembra altrettanto vero che l'epoca corrente abbia ormai consolidato un potere *oltre la sovranità* o, meglio, una serie di poteri, di centri e modelli decisionali capaci di

britannico e alle constatazioni di John Austin, secondo il quale «le nozioni di sovranità e società politica indipendente possono essere espresse in modo coinciso così: se un determinato superiore umano, che non ha l'abitudine ad obbedire a un simile superiore, riceve abituale obbedienza dalla massa di una data società, allora quel determinato superiore è sovrano in quella società, e la società (incluso il superiore) è una società politica indipendente», J. AUSTIN, *The province of jurisprudence determined* (1832), New York, 2007, p. 166 (la citazione tratta da P. Tincani, *Filosofia del diritto*, Milano, 2017, p. 228).

54 Cfr., ancora, G. FERRARA, *La sovranità popolare e le sue forme*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1/2006, p. 1, il quale osserva che «il riconoscimento della sovranità di uno stato e quindi della sua soggettività di diritto internazionale deriva da tale ordinamento, ma è subordinato ad un dato fattuale interno allo stesso stato».

55 Cfr. F. BILANCIA, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 30, secondo il quale la crisi attuale della nozione di giuridicità è riconducibile «essenzialmente ad una perdita di effettività proprio della funzione politica della sovranità, sia essa o meno impegnata da vincoli, obblighi e pressioni materiali generati dalla rete di relazioni sovra- ed ultra-statali».

prescindere dalla stretta osservanza delle sovranità nazionali⁵⁶. Ciò che muta, dunque, è la forma ed il grado di consistenza delle sovranità nazionali: in particolare, la loro assolutezza - come anche l'esclusività nella detenzione del potere - cedono oggi il passo ad uno scenario nel quale concorrono, assieme alle sovranità nazionali, ulteriori forme di potere con cui le prime sono necessariamente tenute a reperire, di volta in volta, difficili condizioni di non sempre stabile mediazione⁵⁷. Nel quadro descritto, si sono susseguite ormai da tempo ricostruzioni orientate alla descrizione di nuove forme di costituzionalismo: si parla ormai sempre più di frequente di costituzionalismo multilivello, di costituzionalismo transnazionale o, ancora, di *global constitutionalism*.

Le predette ricostruzioni sembrano tutte avere, come presupposto, il superamento della concezione tradizionale orientata ad esaurire il concetto di costituzione in quello di stato nazionale.

Il tema, dunque, si declina essenzialmente nella identificazione di una o più costituzioni senza stato o, comunque, oltre gli stati. Sul piano concettuale, la propensione in favore di forme di costituzionalismo sovranazionale muove da una concezione di costituzione quale "patto di convivenza" che, come tale, non richiederebbe presupposti di omogeneità identitaria ma, al contrario, ben potrebbe intervenire anche tra comunità e gruppi socio-culturali tra loro profondamente diversi⁵⁸. L'idea di costituzione quale patto è largamente diffusa negli studi filosofico-giuridici e costituzionalistici. Peraltro, la possibilità che un tale patto possa in effetti intervenire anche ad un livello sovrastatale sembra corroborata dall'ampia

56 Come osserva S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bari, 2006, pp. 44 e ss., «i sistemi regolatori globali sono molto diffusi. Un esame rapido dei settori nei quali operano, della quantità di regolatori e della molteplicità dei regolatori in molti settori consente di rendersi conto della densità della regolazione globale. Il commercio, la finanza, l'ambiente, la pesca, lo sfruttamento delle risorse marine, la navigazione marittima e quella aerea, l'agricoltura, l'alimentazione, la posta, le telecomunicazioni, la proprietà intellettuale, l'uso dello spazio e dell'energia nucleare, le fonti di energia sono oggetto di disciplina globale. (...) Può dirsi che non vi sia campo dell'azione umana nel quale non sia presente una qualche forma di disciplina ultrastatale o globale».

57 D'altronde, come ricorda A. MORRONE, *Sovranità*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, p. 65, «tutti coloro che vogliono eliminare la sovranità, ritenendo superato il concetto, ci riescono, in realtà, solo spostandola altrove».

58 Come sostiene L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Bari, 2019, «le Costituzioni sono patti di convivenza tanto più necessari quanto maggiori sono le differenze personali e collettive che sono chiamate a tutelare e le diseguaglianze economiche e sociali che hanno il compito di rimuovere o di ridurre. I diritti in esse stabiliti valgono non già perché voluti da tutti, ma perché garantiscono tutti. E l'esistenza del popolo con riferimento al quale sono istituite è assai più un effetto (...) che un presupposto degli *iura paria* costituzionalmente stabiliti».

diffusione di principi e valori comuni ormai largamente radicati all'interno di pur differenti tradizioni giuridiche.

Dalla proclamazione dei diritti universali si è arrivati, più di recente, ad ipotizzare una sorta di costituzionalismo dei beni fondamentali: esso tenderebbe ad imporre all'osservanza degli stati il rispetto di essenziali modalità di utilizzo di risorse quali l'acqua, l'aria o, più in generale, il complesso delle risorse naturali che – anche in base all'ormai radicato principio di sostenibilità – finirebbero per costituire una sorta di “demanio globale” sottratto alla disponibilità dei singoli stati⁵⁹.

Il punto, tuttavia, sembra dover essere ricercato anche altrove.

Un primo aspetto che richiede approfondimento ruota intorno alla questione secondo cui - se anche si intende la costituzione come un patto di convivenza - sembra, comunque, ineliminabile dal concetto di costituzione la necessaria idoneità della stessa ad imporsi ad ogni altra fonte di produzione giuridica. Sicché la costituzione per essere tale, anche quale ‘patto’, non potrebbe – a sua volta – assumere posizione recessiva, cedevole o derivata rispetto ad altre fonti.

Invero, oltre alle costituzioni nazionali, non sembrano reperibili fonti che, *ab origine*, siano munite di una tale prerogativa.

Ed infatti, quand'anche l'adesione a sistemi ed organizzazioni giuridiche sovranazionali determini la prevalenza delle fonti proprie di questi ultimi su quelle nazionali, ciò non sembra privare le costituzioni nazionali della loro centralità. Ciò, in particolare, in quanto sarebbe comunque ascrivibile alle determinazioni dei rispettivi organi costituiti anche la più ampia delega di funzioni se non, addirittura, la cessione di parti della sovranità nazionale⁶⁰.

59 Ad esempio, secondo L. FERRAJOLI, *Costituzionalismo oltre lo Stato*, Modena, 2017, p. 42-43, «la protezione di questi beni vitali impone oggi una dimensione nuova e ormai inderogabile della democrazia e del costituzionalismo. Richiede che alla categoria dei diritti fondamentali venga aggiunta quella non meno essenziale dei beni fondamentali, la cui tutela non può, in molti casi, essere garantita a livello statale ma solo, o soprattutto, a livello globale. (...) Trattandosi di beni comuni, attualmente utilizzati come *res nullius* anziché come “patrimonio comune dell'umanità”, si giustificherebbe altresì una tassazione sovranazionale del loro uso». Il tema è stato introdotto anche da S. RODOTA', *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 121 «l'intreccio tra beni comuni e diritti fondamentali produce un concreto arricchimento della sfera dei poteri personali, che a loro volta realizzano precondizioni necessarie per l'effettiva partecipazione al processo democratico». In tema M. R. MARELLA, *Introduzione*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, p. 17 osserva che «un primo problema da affrontare quando si parla di un possibile statuto giuridico dei beni comuni è dato dall'ampiezza e varietà, diciamo pure dall'estrema eterogeneità, delle situazioni in cui il sintagma è attualmente usato: si parla di acqua e ambiente come beni comuni, di sapere, di conoscenza, di genoma umano beni comuni, ma anche di sanità, di università, persino di lavoro e da ultimo di democrazia come beni comuni».

60 Come osserva O. CHESSA, *Sovranità: temi e problemi di un dibattito giuspubblicistico ancor attuale*, in *Rivista Aic*, n. 3/2017, pp. 27-28, i sistemi di

D'altronde, anche il sistema unionale, che – specie per quanto riguarda il nostro ordiamento – si fonderebbe sulle rispettive cessioni di sovranità operate dagli stati membri non arriva, come vi è nella recente esperienza, ad escludere la possibilità che delle rispettive sovranità a suo tempo cedute gli stati intendano riappropriarsi.

Persino rispetto al riconoscimento delle consuetudini internazionali, il meccanismo di adattamento – quand'anche automatico come nel nostro caso – è il frutto di una decisione operata dalla costituzione nazionale.

Sicché, invero, laddove si accrediti l'idea di una sovranità della costituzione, non pare sia reperibile una costituzione globale sovrana, o più costituzioni sovranazionali sovrane, capaci di trarre da se stesse la propria legittimazione.

Sul piano dei valori e dei principi che, in effetti, largamente richiamerebbero l'intera comunità internazionale all'osservanza di un comune patrimonio giuridico, sembra dover essere considerato, invece, un altro aspetto.

La stessa costruzione dei diritti universali pare incontrare, sul piano empirico, un limite nel fatto che la scaturigine culturale dei predetti principi è di matrice, in effetti, occidentale⁶¹. Pur largamente riconosciuti alle diverse latitudini dei sistemi giuridici, non sembra che tali diritti occupino una posizione esclusiva al vertice assiologico di una gerarchia dei valori globali. In particolare, è largamente radicata – tra l'altro in numerose tradizioni giuridiche afro-asiatiche - l'idea che i diritti fondamentali individuali debbano essere bilanciati con autentici diritti fondamentali di gruppo, cui corrispondono altrettanti doveri legati alla appartenenza allo stesso⁶².

Invero, lo stesso tema ambientale – sul terreno del quale di giuoca la gran parte delle occasioni di confronto in seno alla comunità internazionale – non sembra aver assunto orientamenti univoci.

Ed infatti, gli stessi principi di protezione ambientale via via enunciati dalla comunità internazionale - e, nel tempo, fatti propri dagli stati - sembrano rivelare,

governance e i sistemi policentrici di cooperazione istituzionale sovranazionale trovano fondamento, in ultima analisi, nella decisione ascrivibile ad un atto di sovranità interna. «Anche quando queste strutture e soggettività tendono a operare in modo sempre più autonomo, c'è sempre un nesso di derivazione giuridica con organizzazioni di tipo statale: è sempre il diritto sovrano dello Stato il titolo originario di legittimazione».

61 Cfr. S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bari, 2006, p. 94, secondo cui la stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è «sempre più l'oggetto di critiche. Nel mondo islamico e nelle culture africane subsahariane si prospetta la tesi che sia impossibile accogliere i valori politici della modernità occidentale. (...) L'universalità - è stato sottolineato - è un mito. I diritti umani, infatti, sono osservati in modo assai diverso nei vari Paesi, a seconda delle tradizioni culturali e degli assetti politici».

62 Una dimensione inscindibilmente dialettica tra la dimensione individuale e quella collettiva dei diritti si coglie, ad esempio, anche nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

talvolta, alcune intime e reciproche contraddizioni. Si pensi, in proposito, al principio del libero sfruttamento delle proprie risorse naturali (sovente invocato dagli stati che solo più recentemente hanno intrapreso la via dello sviluppo industriale) ed il principio stesso della sostenibilità (alla cui osservanza, prevalentemente, richiamano le economie già industrializzate)⁶³.

In estrema sintesi, se di “accordo costituzionale globale” si vuol parlare, non sembra che allo stato vi siano elementi sufficienti per dire che il detto accordo sarebbe stato già raggiunto. Né, ancora, che sia stato raggiunto un qualche accordo capace di imporsi inderogabilmente alle sovranità nazionali.

L’idea del costituzionalismo globale non credo possa quindi essere descritta, in termini tradizionali, nelle forme di un atto giuridico fondativo⁶⁴.

Piuttosto, alla stessa sembra corrispondere l’ipotesi di un lento e faticoso processo - senz’altro supportato dalle dinamiche globalizzatrici e dal mercato globale - nel contesto del quale si assiste al progressivo raggiungimento di approdi giuridici comuni e fondati su rapporti di sempre più stretta interazione e complementarità tra differenti tradizioni costituzionali⁶⁵.

A mio parere rimane di fondo, tuttavia, la perdurante centralità delle costituzioni statuali quali “fonti sulle fonti”: non solo su quelle interne, ma anche su quelle internazionali e sovranazionali.

Le osservazioni che precedono includono, evidentemente, dirette ricadute sul problema del metodo giuridico.

63 Sul punto sia consentito un rinvio a D. PORENA, *La protezione dell’Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009, pp. 17 e ss. Sul fatto che «*environmental problems have become part of the North-South conflict*», cfr. B. BOCZEC, *Internartional Law*, Lanham, Maryland, 2005, p. 222. Sui principi volti a bilanciare lo sforzo richiesto ai fini ambientali tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo, cfr. F. ANTICH, *Origine ed evoluzione del diritto internazionale ambientale. Verso una governance globale dell’ambiente*, in www.ambientediritto.it.

64 Come osserva S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bari, 2006, p. 188, «oltre lo Stato è difficile individuare una costituzione. Non c’è un potere costituente, perché gli sviluppi avvengono per evoluzione, non per rivoluzioni. Non c’è una comunità in grado di legittimare una costituzione globale (...) non c’è un contratto tra cittadini e poteri pubblici, perché non c’è democrazie cosmopolitica. Non c’è un documento che possa definirsi costituzionale (...). C’è, però, anche nell’ordine giuridico globale una “sostanza costituzionale”, costituita dalla consacrazione di alcuni diritti fondamentali, dalla delineazione di una separazione di poteri o di funzioni, dall’istituzione di un sistema di garanzie».

65 Cfr. S. CASSESE, *Oltre lo Stato*, Bari, 2006, p. 62, secondo cui, pur in assenza di una base costituzionale del più sviluppato diritto amministrativo globale, vi sono segni «di un processo di costituzionalizzazione del diritto internazionale: riconoscimento di diritti umani, disciplina delle fonti del diritto, affermazione di una potestà punitiva e di una disciplina penalistica».

Sul piano della produzione normativa si imporrebbe, appunto come “questione di metodo”, quella di analizzare il contesto della normazione sovranazionale a partire dalla costituzione nazionale. E, con ciò, reperire ogni conseguente indicazione circa il perimetro, la forza ed i limiti con i quali le fonti sovranazionali si pongono all’interno degli ordinamenti.

Sul piano della interpretazione normativa appare invece necessario un costante adeguamento metodologico capace di assorbire i frutti offerti dai processi di interazione che coinvolgono, come detto, le differenti tradizioni giuridiche.

Sempre più di frequente, le corti nazionali operano richiami costanti alla giurisprudenza propria di altri ordinamenti o alla giurisprudenza di corti sovranazionali o internazionali: ciò, in parte, per assecondare la tendenza a reperire una descrizione ed una percezione, più largamente condivisa possibile, di uno stesso valore o di un principio⁶⁶.

In particolare, è nella c.d. interpretazione per valori e, segnatamente, nella interpretazione costituzionale, che pare dover giocare un ruolo sempre più centrale il metodo della integrazione reciproca tra esperienze giuridiche.

E’ l’attività ermeneutica che sembrerebbe più di altre, allo stato, concorrere al processo di “giuridificazione” della globalizzazione.

Per altro verso, il processo di globalizzazione – non solo, dunque, dei mercati o delle comunicazioni - concorrerebbe a rendere sempre meno “tiranna” la posizione dei valori⁶⁷ e, specularmente, sempre meno arbitraria l’interpretazione degli stessi.

66 Sempre S. CASSESE, *op. cit.*, p. 181, ricorda come gli studi comparativi relativi alle costituzioni assumano che «il costituzionalismo si estenda oltre lo Stato; che vi siano ideali costituzionali universali; che i diritti costituzionali nazionali siano influenzati da quelli di altri Paesi; che nell’interpretazione della costituzione si possa fare ricorso all’autorità di diritti stranieri, per lo stesso motivo per cui sarebbe sciocco non usare il chinino solo perché non cresce nel proprio orto (...)».

67 L’espressione, tratta dal celebre saggio di SCHMITT C., *La tirannia dei valori*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1970, p. 27, è stata utilizzata per la prima volta da Nicolai Hartmann. Schmitt, nel suo saggio, cita il passo in cui il filosofo ebbe ad osservare che «ogni valore, una volta che abbia guadagnato potere su una persona, ha la tendenza ad erigersi a tiranno unico di tutto l’ethos umano, e ciò a spese di altri valori, anche di quelli che non gli sono diametralmente opposti», così N. HARTMANN, *Ethik*, Berlino, 1926, p. 524.